

# MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO (PROVINCIA DI MESSINA)

**Ordinanza Sindacale n.31 del 19 aprile 2016**

**DIVIETO DI DISTRIBUZIONE INDISCRIMINATA DI VOLANTINI, DEPLIANTS, MANIFESTI O ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE E DI AFFISSIONE NEL CENTRO STORICO PER MOTIVI DI IGIENE E DECORO.**

## **IL SINDACO**

### **Premesso:**

- che diverse aziende pubblicizzano le loro attività, i loro prodotti e/o servizi attraverso il sistema del volantinaggio;

### **Considerato:**

- che la indiscriminata diffusione della pubblicità tramite volantini e depliants nelle vie, nelle piazze, sui portoni, sui parabrezza delle autovetture in sosta ed in tutti gli altri luoghi pubblici del Comune, determina l'accumulo di rilevanti quantità di rifiuti di difficile raccolta, dell'imbrattamento del suolo pubblico e dell'occlusione delle caditoie;

### **Tenuto conto:**

- che il perdurare del fenomeno genera conseguenze pregiudizievoli per l'ambiente, il decoro urbano, per la pubblica e privata incolumità, per l'igiene pubblica, nonché un aggravio di spesa per l'Amministrazione Comunale;
- che la distribuzione del materiale pubblicitario, in particolare, manifesti, volantini e depliants nel Centro Storico e nel Rione Bazia, per specifiche esigenze di decoro urbano non può essere consentita;

### **Ritenuto:**

- ✓ opportuno e necessario perseguire una seria politica di tutela ambientale e di decoro urbano, nonché di salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica;
- ✓ doveroso regolamentare l'attività di distribuzione dei depliants e volantini lungo le strade di tutto il territorio comunale e vietare l'affissione di manifesti nel Centro Storico e nel Rione Bazia;

### **Visti:**

- l'Ordinanza Sindacale n. 20 del 26.04.2012;
- \* il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- \* l'art. 50 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- \* l'art. 7 bis del D.Lgs 267/00, introdotto con legge n. 3 del 16.01.2003 e D.L. 50 del 31.03.2003 convertito in legge 116 del 20.05.2003;
- \* il D. Lgs. 152/2006;
- \* l'art. 15 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 nuovo C.d.S.;
- \* la legge 24.11.1981, n. 689;

### **Attesa:**

- ◆ la propria competenza a disciplinare la materia

## **ORDINA**

### **Art. 1 (divieti)**

**a) nel Centro Storico ed in tutto il Rione Bazia sono vietati la distribuzione di volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario.**

**b) sul rimanente territorio comunale sono vietati** la distribuzione di volantini, depliant, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale pubblicitario sotto le porte, negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti i tipi di veicoli in sosta.

**c) sono vietate** la distribuzione di volantini ai conducenti o ai passeggeri delle auto durante la circolazione e la distribuzione a mano in prossimità e in corrispondenza di incroci;

**d) è vietato** il lancio sulle strade di volantini-buoni sconto-biglietti omaggio e materiale simile;

**e) è vietata** l'affissione di manifesti, di qualsiasi tipo, nel Centro Storico e nel Rione Bazia (esclusi quelli elettorali e necrologici, negli spazi previsti);

### **Art. 2 (modalità di distribuzione)**

**a)** nelle zone cui all'art. 1 lett. a) -Centro Storico e Rione Bazia- la distribuzione del materiale pubblicitario è consentita esclusivamente con la consegna presso le attività commerciali o i locali pubblici;

**b)** sul rimanente territorio comunale, la distribuzione di volantini, depliant, manifesti o altro materiale pubblicitario ed informativo potrà avvenire esclusivamente nelle cassette postali o con consegna diretta a mano nelle abitazioni private, all'interno dei locali pubblici ed attività commerciali.

### **Art. 3 (sanzioni)**

I trasgressori: aziende/ditte committenti (pubblicizzate), personale incaricato e società distributrice, saranno soggetti, salvo che il fatto non costituisca reato penale o più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:

**a)** le aziende/ditte committenti: con **sanzione da € 50,00 ad € 500,00**;

**b)** la società distributrice ed il personale che diffonde volantini e/o affigge manifesti e/o opuscoli pubblicitari: con **sanzione da € 25,00 a € 150,00**;

**c)** in materia di accertamento degli illeciti amministrativi, per le violazioni di cui alla presente Ordinanza, l'Autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981 n. 689, ed a cui spetta l'emissione dell'Ordinanza-ingiunzione, ovvero del provvedimento di archiviazione di cui al successivo articolo 18 della predetta legge è il Sindaco del Comune di Naso.

Le somme versate a titolo di pagamento per le infrazioni cui alla presente Ordinanza devono essere versate sul c/c postale n. 15361983 intestato al Comune di Naso.

### **Art. 4 (revoche)**

E' revocata l'Ordinanza Sindacale n. 20 del 26.04.2012;

### **Art. 5 (entrata in vigore e disposizioni finali)**

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo e sul sito Web dell'Ente.

La stessa entrerà in vigore lo stesso giorno della pubblicazione ed è fatto obbligo a chiunque di osservarla. Dalla data di pubblicazione cessano le disposizioni di cui all'Ordinanza Sindacale n. 20 del 26.04.2012 e di ogni altro provvedimento in contrasto con la presente Ordinanza.

**DISPONE**

- ◆ che la presente Ordinanza, sia pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e sul sito Istituzionale.
- ◆ Che la stessa sia trasmessa:
  - al Prefetto di Messina;
  - al locale Comando Polizia Municipale;
  - al Comando Stazione Carabinieri di Naso;
  - al Commissariato PS di Capo D'Orlando (ME);
  - alla Tenenza della Guardia di Finanza di Capo D'Orlando (ME);
  - al Distaccamento Forestale di Naso (ME);
  - al Presidente del Consiglio Comunale;
  - All'Ufficio Tributi dell'Ente;
- ◆ Che se ne dia conoscenza:
  - Agli esercenti nel Comune di Naso che si avvalgono del sistema pubblicitario sopra menzionato;

E' fatto obbligo alle Forze dell'Ordine di far osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente Provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Sicilia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune
- ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo di questo Comune.

*Dalla Residenza Municipale 19 aprile 2016*

*Il Sindaco  
Avv. Daniele Letizia*

